



**VERBALE DI INCONTRO**  
**ACCORDO INTEGRATIVO ED INTERPRETATIVO DELL'INTESA DEL 24 FEBBRAIO 2014**

Tra la società AEMME Linea Ambiente srl - con sede legale in Magenta via Crivelli n. 39 e sede amministrativa in Legnano via per Busto Arsizio, 53 - rappresentata dal Presidente Ing. Aldo Amadori, dall'avv. Luca Manassero e dall'Amministratore Delegato della Capogruppo Amga Legnano SpA Ing. Olindo Garavaglia

e

le RSU aziendali

**nonchè**

le OO.SS. Territoriali FP-CGIL Ticino Olona, FIT-CISL Lombardia, UIL TRASPORTI Lombardia,

congiuntamente definiti le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- 1) in data 24 febbraio 2014 è stata sottoscritta tra le Parti un'Ipotesi di Accordo (nel seguito, per brevità "Ipotesi di Accordo") che contempla:
  - a) per il solo anno 2014, in relazione alla mancata stipula dell'accordo sul premio di risultato per l'anno 2013, la corresponsione di un Compenso Retributivo Aziendale quantificato in € 1.300,00 riferito al livello 3A, da corrispondersi per € 700 con la retribuzione del mese di maggio 2014 e per € 600 con la retribuzione del mese di dicembre 2014, alle condizioni previste nell'Ipotesi di Accordo;
  - b) un riconoscimento premiale supplementare, da corrispondersi negli anni 2014 e 2015, finalizzato alla riduzione del lavoro straordinario, di importo complessivo pari ad € 145.000 (centoquarantacinquemila) lordi, di cui € 105.000 da destinarsi al personale dei cantieri di Legnano e Busto Garolfo ed € 40.000 da destinarsi al personale del cantiere di Magenta, da corrispondersi come previsto nell'Ipotesi di Accordo
  - c) L'Ipotesi di Accordo prevede, tra l'altro, che la premialità di cui alla precedente lettera b) venga erogata a condizione che si registri, nei diversi periodi previsti nell'Ipotesi di Accordo, il costo dello straordinario si sia ridotto, rispetto al pari periodo dell'anno precedente, almeno per un importo pari all'onere complessivo



(sopra indicato) derivante all'azienda dalla corresponsione delle varie tranches di erogazione;

- 2) L'ipotesi di accordo è stata sottoposta, a cura delle rappresentanze dei lavoratori, alle Assemblee dei lavoratori e ad un referendum, dei cui esiti le competenti Parti Sindacali hanno provveduto ad informare la Società

Le Parti, in data odierna, si sono incontrate per analizzare l'esito delle consultazioni dei lavoratori e per conferire efficacia all'ipotesi di Accordo.

Nell'ambito del confronto è emerso che i lavoratori hanno richiesto, mediante i citati strumenti di consultazione, di apportare alcune modifiche all'ipotesi di Accordo, ed in particolare:

- a) la modifica dei punti a), b) e c) del punto 3 dell'ipotesi di Accordo, modificando le condizioni di erogazione della premialità supplementare prevista al medesimo punto 3);
- b) la modifica della ripartizione della somma di € 145.000 tra i lavoratori delle unità locali della società, come delineata al richiamato punto 3;

Inoltre, nel contesto della discussione, da una parte delle OO.SS. si è avanzata la richiesta di a) sospendere per un triennio l'erogazione del ticket ai lavoratori dell'unità locale di Magenta; b) spostare di un semestre il primo periodo di riferimento per il calcolo della riduzione degli oneri per lavoro straordinario

Parte aziendale, richiamati i vincoli di finanza pubblica che, per il tramite degli Enti Locali, incidono ormai in modo non derogabile sulla materia del contenimento dei costi del personale delle aziende pubbliche locali, ed illustrati, inoltre, gli indirizzi recentemente forniti dal Coordinamento dei Soci in house del Gruppo AMGA, sottolinea come, in ogni caso, non potranno superarsi i citati vincoli e limiti di legge.

Dopo ampio ed articolato confronto, le Parti hanno convenuto sul seguente

#### **ACCORDO INTEGRATIVO ED INTERPRETATIVO DELL'INTESA DEL 24 FEBBRAIO 2014**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente ipotesi accordo, anche ai fini della sua interpretazione
- 2) a chiarimento ed integrazione di quanto concordato nell'ipotesi di Accordo del 24 febbraio 2014, si conviene che:
  - i. al punto 3 dell'accordo la frase "... specificamente finalizzato alla riduzione del lavoro straordinario, di importo complessivo pari ad € 145.000 (centoquarantacinquemila) lordi, di cui € 105.000 da destinarsi al personale dei cantieri di Legnano e Busto Garolfo ed € 40.000 da destinarsi al personale del cantiere di Magenta", viene sostituita dalla seguente " .... specificamente finalizzato alla riduzione del lavoro



straordinario, di importo complessivo pari ad € 145.000 (centoquarantacinquemila) lordi, da suddividersi tra tutto il personale in forza”.

- ii. i punti a), b) e c) del punto 3 dell'ipotesi di Accordo vengono modificati come segue”:
- a) la prima tranche (67 %) verrà erogata, in acconto, con la retribuzione del mese di gennaio 2015 e, per il secondo anno di erogazione, nel mese di gennaio 2016. In occasione della corresponsione della seconda tranche ( 33% : luglio 2015 e luglio 2016) si darà luogo ad un conguaglio – positivo o negativo – sulla base della effettiva riduzione del costo dello straordinario nell'anno almeno per un importo pari all'onere complessivo dell'importo della premialità da riconoscere;
  - b) per il secondo semestre dell'anno 2015 e per il primo semestre dell'anno 2016 l'obiettivo di riduzione si intenderà raggiunto laddove il lavoro straordinario non superi la soglia di cui al precedente punto a) (ossia si mantenga al livello dell'anno 2014);”

Le Parti concordano inoltre che i periodi di riferimento per la rilevazione della riduzione del lavoro straordinario siano modificati come segue:

- 1° periodo: 1 luglio - 31 dicembre 2014; 2° periodo : 1 gennaio – 30 giugno 2015;
- 3° periodo: 1 luglio - 31 dicembre 2015; 4° periodo : 1 gennaio – 30 giugno 2016

Le Parti concordano sull'esigenza di effettuare un monitoraggio periodico sull'andamento del lavoro straordinario, al fine di intervenire tempestivamente, apportando eventuali correttivi, nel caso di scostamento dall'obiettivo di riduzione prefissato, fatta salva la garanzia della costante efficacia ed efficienza del servizio.

A tal fine, l'Azienda si impegna a monitorare l'andamento del ricorso allo straordinario con cadenza bimestrale; per il primo periodo di applicazione dell'accordo la verifica sarà effettuata entro la prima metà di settembre e, successivamente, entro la prima metà di novembre. Nel caso di sfioramento rispetto agli obiettivi di cui al presente accordo, l'Azienda interpellerà immediatamente le RSU per un confronto sulle opportune azioni correttive da intraprendere.

Legnano, 16 aprile 2014

Letto, approvato e sottoscritto.

Le Parti

Per Aemme Linea Ambiente srl



per le RSU di Aemme Linea Ambiente

*[Handwritten signature]*  
Martina Minibelli  
Monocolor Box

per le OO.SS. Territoriali

P.P.-C.E.L. Ticino-OLONA

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*